

le novità della Legge di Stabilità 2016 il super ammortamento per imprese e professionisti

La Legge di Stabilità 2016 contiene alcune misure di interesse per il settore del leasing, con l'introduzione del super ammortamento al 140%.

L'agevolazione è riferita all'intero investimento e non all'eccedenza rispetto alle spese effettuate negli anni precedenti; interessa i titolari di redditi d'impresa e gli esercenti arti e professioni.

L'ambito di applicazione riguarda gli investimenti effettuati, anche in leasing, in beni strumentali nuovi, inclusi i targati, con coefficiente di ammortamento pari o superiore al 6,5%, requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Sono esclusi marchi, brevetti e licenze, i fabbricati e le costruzioni e altri beni come aerei e materiale ferroviario.

Sono altresì esclusi la locazione ope-

rativa e il noleggio.

Il soggetto beneficiario è l'utilizzatore che effettua investimenti nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; il momento rilevante ai fini dell'agevolazione è la data di sottoscrizione del verbale di consegna (intercorrente nel periodo indicato) e non quella di stipula del contratto.

Il costo fiscalmente rilevante ai fini dell'agevolazione è il costo di acquisto maggiorato del 40% e riguarda le imposte sui redditi.

Da notare che l'agevolazione è cumulabile con la cd. Nuova Sabatini. Solo per le acquisizioni – anche in leasing ed effettuate sempre dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – il legislatore ha aumentato le soglie



massime di deducibilità per i veicoli. In particolare per le auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi il limite passa da 18.076 a 25.306 euro; da agenti e rappresentanti passa da 25.823 a 36.152 euro.

Per gli investimenti realizzati con il leasing la norma stabilisce che la maggiorazione del 40% vale *“con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”*.

Considerando che la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, appare corretto distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni e sul ri-

scatto. In questo caso il beneficio sarà quindi distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all'ipotesi dell'acquisto diretto del bene, **cosicché l'appel fiscale del leasing sarà maggiore con una quota più bassa di riscatto.**

Nel caso di cessione del bene non si avrà alcuna revoca dell'agevolazione ma, eventualmente, se il bene non dovesse essere ancora completamente ammortizzato, si perderà il diritto a fruire del bonus sul residuo; allo stesso modo non vi saranno ulteriori conseguenze se il contribuente dovesse cedere il contratto di leasing prima del termine. •

Utilizzo veicoli	Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi
Strumentali nell'attività della propria impresa	100% di tutti i costi
Uso pubblico	100% di tutti i costi
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta	70% di tutti i costi
Agenti o rappresentanti di commercio	80% e fino al limite di 36.152 €; per il leasing canoni deducibili proporzionalmente al limite di 36.152 €; per il noleggio limite fisso di 3.615 €.
Impresa in situazioni diverse dalle precedenti (ad es. veicolo non assegnato o a disposizione a rotazione di dipendenti e amministratori)	20% e fino al limite di 25.306 €; per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di 25.306 €; per il noleggio limite fisso di 3.615 €.
Utilizzati da artisti e professionisti	20% e fino al limite di 25.306 €; per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di 25.306 €; per il noleggio canoni deducibili sino a 3.615 €; 20% per le altre spese.